

Bur n. 71 del 31/08/2010

Agricoltura

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2062 del 03 agosto 2010

Disposizioni applicative del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli per la campagna vendemmiale 2010–2011.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si aggiornano le disposizioni applicative del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli, limitatamente alla campagna vendemmiale 2010–2011.

L'Assessore regionale Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Con la campagna vendemmiale 2009/2010 è stata data applicazione, anche per la Regione del Veneto, all'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396, con la definizione delle modalità di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della distillazione per i piccoli produttori.

Nell'assenza di specifiche linee guida nazionali, le procedure tecniche ed amministrative per il ricorso dei produttori vitivinicoli agli usi alternativi ammessi dal suddetto articolo 5 sono state approvate d'urgenza dalla Regione del Veneto, sulla base della nota-circolare del MIPAF del 31 luglio 2009, prot. n. 0005741.

Con il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 agosto 2009, n. 155, sono state pertanto disciplinate l'utilizzazione agronomica dei sottoprodotti in argomento e gli ulteriori usi ammissibili ai fini energetici; con lo stesso decreto del Presidente della Regione sono stati forniti altresì i riferimenti alle Autorità competenti per il controllo.

Con l'adozione delle disposizioni d'urgenza sopra richiamate, la Regione del Veneto, nell'ambito delle norme di applicazione dell'OCM vitivinicola, è riuscita a dare immediatamente seguito, con l'inizio della campagna vendemmiale dello scorso anno, alle esigenze dei soggetti più interessati all'esonero dalla distillazione obbligatoria, quali – in particolare – i produttori che trasformano uve di propria produzione.

Ulteriori precisazioni, a completamento delle disposizioni approvate d'urgenza nel mese di agosto 2009, sono state approvate con la DGR 15 settembre 2009, 2594.

Nel corso di una serie di contatti informali ed in un successivo incontro tenutosi a Firenze nel mese di marzo 2010, le Regioni hanno predisposto una bozza condivisa di "linee guida" da sottoporre al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sebbene le indicazioni su alcuni aspetti riguardanti le modalità di utilizzo delle fecce e delle vinacce in alternativa alla distillazione obbligatoria, fossero stati lasciati volutamente "aperte", così da consentire di salvaguardare le peculiarità di ciascuna Regione nel disciplinare opportunamente l'attività di utilizzazione agronomica in argomento.

Il documento tecnico della Regioni è stato successivamente trasmesso al MIPAF. Il Ministero, a propria volta, ha predisposto una proposta di

base, con la quale ha convocato un incontro congiunto con le Regioni per la messa a punto dello schema di nuovo articolo 5, con il fine di coordinare il più possibile le disposizioni che erano state assunte d'urgenza dalle Regioni nel corso dell'estate 2009.

Nel presente provvedimento si aggiornano pertanto, in coerenza con gli indirizzi emersi in sede nazionale, le disposizioni sugli usi alternativi ai quali possono essere destinati i sottoprodotti in oggetto; tra questi ultimi assume una crescente importanza l'impiego anche in miscela con altre biomasse animali o vegetali; nell'ambito dei processi di digestione anaerobica con ottenimento di biogas e successiva valorizzazione energetica, oppure la combustione per l'ottenimento di energia elettrica o termica.

Tali disposizioni devono intendersi applicabili esclusivamente per la campagna vendemmiale 2010-2011, nell'attesa dell'emanazione delle "linee guida" nazionali ai sensi del DM n. 5396/2008, cui le singole regioni dovranno conformarsi.

Pertanto al fine di dare una più completa applicazione alle norme nazionali concernenti il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione, si propone l'approvazione dell'allegato A, che sostituisce integralmente le disposizioni urgenti già approvate con l'analogo allegato della DGR n. 2594 del 15 settembre 2009, nonché l'approvazione dell'allegato B, modello di "Comunicazione per l'utilizzo alternativo alla distillazione delle vinacce di vino", che sostituisce integralmente integrandolo, lo schema di modello di comunicazione per l'utilizzo alternativo dei sottoprodotti dei processi di vinificazione individuato all'Allegato B alla citata DGR n. 2594/2009, da trasmettere alle Autorità competenti al controllo.

Premesso quanto sopra, il relatore conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria statale e regionale;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all'OCM del mercato vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che ha incorporato le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO l'allegato XV *ter* del predetto regolamento (CE) n. 491/2009, sezione D "Sottoprodotti", che stabilisce gli obblighi a cui si devono attenere gli operatori del settore al fine di eliminare detti prodotti, allo scopo che gli stessi non siano oggetto di ulteriori fermentazioni o altri utilizzi impropri;

VISTO in particolare l'articolo 22 del predetto regolamento che prevede che i produttori siano tenuti a ritirare i sottoprodotti sotto "supervisione" e nel rispetto della normativa comunitaria ed in particolare di quella in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE la DGR n. 2495/2006 e la DGR n. 2439/2007, relativa agli utilizzi agronomici degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali, ivi comprese le acque reflue vitivinicole;

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 2 del succitato Decreto n. 5396/2008, che prevede la possibilità di individuare ulteriori categorie di produttori da esonerare dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione, in quanto tale onere risulta sproporzionato per i soggetti destinatari di tale obbligo;

VISTO che lo stesso articolo prevede altresì l'obbligo della preventiva comunicazione agli organi competenti prima di procedere alla denaturazione dei prodotti e/o all'eventuale uso alternativo;

VISTA la DGR 8 agosto 2008, n. 2204;

VISTA la legge 30 dicembre 2008, n. 205, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare;

VISTA la DGR 5 maggio 2009, n. 1192;

VISTA la DGR 28 luglio 2009, n. 2272;

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2009, prot. n. 0005741, con oggetto: "Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei prodotti della vinificazione";

VISTO il decreto del dirigente della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 54 del 7 agosto 2009, sulla determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2009, che prevede che le fermentazioni per alcuni prodotti possano protrarsi oltre il 31 dicembre 2009;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 agosto 2009, n. 155, "Prime disposizioni urgenti in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione da parte di produttori che non vinificano uve acquistate da terzi, per la campagna viticola 2009−2010 (rif. Articolo 5 del DM n. 5396 del 27 novembre 2008)";

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 agosto 2009, n. 0006139, con la quale si esprime parere favorevole in ordine alla coerenza del DPGR n. 155 del 18.8.2009 con le disposizioni comunitarie e nazionali, nel rispetto delle disposizioni in materia ambientale;

VISTA la DGR 15 settembre 2009, n. 2594 "Disposizioni applicative del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli";

delibera

1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il documento **allegato A** al presente provvedimento, che sostituisce integralmente l'Allegato A alla DGR n. 2594 del 15 settembre 2009 e stabilisce le procedure per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti dei processi di vinificazione, nonché per la loro destinazione ad usi alternativi al conferimento alla distillazione;
3. di approvare il documento **allegato B** al presente provvedimento che sostituisce integralmente l'Allegato B alla DGR n. 2594 del 15 settembre 2009, che costituisce il modello che i produttori devono utilizzare per trasmettere alla Provincia e all'Ufficio Periferico dell'ICQRF competenti per territorio, al fine di segnalare le informazioni richieste per effettuare l'uso alternativo dei sottoprodotti della vinificazione;
4. di precisare che le disposizioni e gli allegati di cui al presente provvedimento fanno esclusivo riferimento alla campagna vendemmiale 2010/2011 in corso, in attesa dell'emanazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali delle "linee guida" nazionali ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del DM 5396 del 27.11.2008;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici competenti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.